

STATUTO

dell'Associazione

Fondo di Solidarietà Integrativo–Settore Industriale

In vigore da 15/06/2018



Allegato Verbale d'Accordo del 29 marzo 2018

INDICE

Statuto dell'Associazione F.S.I. – S.I.

-Denominazione - Sede - Scopo - Durata	pag. 3
Artt. 1.-2.-3.-4.	
-Soci - Sostenitori e Beneficiari	pag. 4
Artt. 5.-6.-6bis-6ter-7	
-Entrate - Patrimonio - Esercizio sociale - Interventi	pag. 9
Artt. 7-8.-9.	
-Organi dell'Associazione	pag. 10
Artt. 10- 11.-12.-13.	
14.- 14bis-14 ter	
15.-16.17-18-19	
- Modifiche dello Statuto e del Regolamento – Scioglimento o trasformazione dell'Associazione Foro competente	
Art. 20-21-22.	pag. 15

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

- Art. 1** È costituita ai sensi degli articoli 36 e segg. del Codice Civile delle altre norme speciali vigenti in materia l'associazione "**Fondo di Solidarietà Integrativo – Settore Industriale**" (**FSI –SI**)", (di seguito anche "*l'Associazione*" o "*il Fondo*"), retta dall'Accordo costitutivo siglato in sede sindacale-aziendale in data e dai successivi accordi modificativi e/o integrativi, in quanto applicabili, nonchè dal presente Statuto e dal Regolamento.
- Art. 2** L'Associazione ha sede in Via Cesare Pavese n. 8, 10015 Ivrea (TO) presso l'attuale sede della segreteria amministrativa del Fondo e può istituire in Italia e all'estero sedi secondarie e/o uffici di rappresentanza.
- Art. 3** L'Associazione, in conformità con l'art. 11, L. 20.5.1970, n. 300, e nei limiti indicati dall'art. 6 del presente Statuto, ha fini esclusivamente assistenziali.

In ogni caso, l'Associazione promuoverà:

- a) l'integrazione dei trattamenti a carico degli enti pubblici competenti in materia di assistenza sanitaria, ove non ve ne sia l'obbligo per il datore di lavoro per legge o per contratto collettivo nazionale di lavoro;
- b) la realizzazione di propri interventi assistenziali per ovviare a carenze degli enti pubblici in materia di assistenza sanitaria, ove non ve ne sia l'obbligo per il datore di lavoro per legge o per contratto collettivo nazionale di lavoro.

Le aree di intervento sono definite dal regolamento. Eventuali altri e diversi ambiti di operatività, sempre a carattere assistenziale, potranno essere definite a seguito di modifica del medesimo a termini di statuto.

- Art. 4** L'Associazione non persegue fini di lucro.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.



SOCI - SOSTENITORI E BENEFICIARI

Art. 5 I soci si distinguono in:

- soci sostenitori aziende,
- soci sostenitori sindacati,
- soci beneficiari.

Sono soci sostenitori aziende:

- a) Le società già socie sostenitrici al 1° aprile 2018;
- b) Le Società che per effetto di evoluzioni di natura societaria, di trasferimento di azienda o di ramo d'azienda, si trovino a non fare più parte del FSI-SI e richiedano il mantenimento dell'adesione all'Associazione, e previa approvazione da parte del Comitato Direttivo.
- c) le Società – e le loro controllate – che assumono il controllo di società socie di cui ai punti a) e b) che precedono, che ne facciano formale richiesta, previa approvazione da parte del Comitato Direttivo.
- d) altre Società, produttrici di beni e servizi, che abbiano formulato richiesta di adesione all'Associazione, previa approvazione del Comitato Direttivo.

I soci sostenitori possono recedere dando un preavviso scritto di sei mesi; tale facoltà non può essere esercitata prima che siano trascorsi 4 anni di permanenza nel Fondo.

Sono soci sostenitori Sindacati:

- e) le organizzazioni sindacali già firmatarie dell'accordo costitutivo dell'associazione medesima che erogano servizi di assistenza (informazioni



sulle modalità di erogazione delle prestazioni, istruzione pratiche, ecc....) in favore dei soci beneficiari.

Sono soci beneficiari:

- f) i dipendenti in servizio di un socio sostenitore inquadrati, secondo l'art. 2095, Cod. Civ., nelle categorie di operaio, impiegato e quadro; la fruizione del beneficio decorre dopo 30 gg. di adesione all'Associazione;
- f) bis i dipendenti già iscritti al Fondo che, per effetto di evoluzioni di natura societaria, di trasferimento di azienda o di ramo d'azienda, si trovino a non poter più far parte del FSI-SI, e per i quali le Società loro datrici di lavoro richiedano l'adesione all'Associazione, previa approvazione da parte del Comitato Direttivo;
- g) i pensionati che abbiano maturato un'anzianità di adesione all'Associazione Fondo di Solidarietà superiore a ventiquattro anni e sei mesi, alle dipendenze in modo continuativo di una Società socio o di sue Controllate (di seguito indicati: soci beneficiari in pensione), per i quali entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato con un socio sostenitore, decorra una pensione INPS, purché, dal momento della risoluzione del rapporto di lavoro e durante il godimento della pensione, non svolgano alcuna attività economica in forma di impresa o di lavoro subordinato.
- h) i pensionati già dipendenti di società terze diverse non associate al Fondo, i quali non risultino associati ad altri fondi o forme assicurative aziendali aventi finalità simili, che formulino richiesta d'iscrizione a termini di regolamento, previa approvazione da parte del Comitato Direttivo;

Sono assimilati ai soci beneficiari in pensione:

- i) i pensionati per i quali, dalla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato con un socio sostenitore, decorra una pensione INPS di inabilità;

Open *CB* *AB* *AM* *FR*

- l) coloro che, con un'anzianità di adesione all'Associazione Fondo di Solidarietà superiore a ventiquattro anni e sei mesi alle dipendenze in modo continuativo di una Società socio o di sue Controllate, avendo risolto il rapporto di lavoro subordinato con un socio sostenitore, siano stati collocati nelle liste di mobilità previste dalla L. 23.7.1991, n. 223, sino al termine dell'anno solare in cui cessa l'iscrizione nelle liste stesse;
- m) i soggetti di cui al precedente punto l) per i quali, entro sei mesi dalla cancellazione dalle liste di mobilità, decorra una pensione INPS, purché dal momento della cancellazione e durante il godimento della pensione, non svolgano alcuna attività economica in forma di impresa o di lavoro subordinato;
- n) i soggetti di cui al precedente punto l) per le quali entro 36 mesi dalla cancellazione delle liste di mobilità, decorra una pensione INPS, a condizione che nel corso del predetto periodo abbiano mantenuto l'associazione al Fondo mediante versamento del contributo a proprio carico, da versare in un'unica quota annua anticipata, il cui importo sia pari alla quota definita a carico delle aziende socio più la quota definita a carico dei soci beneficiari in mobilità più le spese di segreteria. Ogni anno il socio beneficiario deve presentare la documentazione relativa ai redditi IRPEF certificando, con la produzione dei relativi documenti fiscali, di non percepire redditi di lavoro dipendente o assimilato;

I soci beneficiari in pensione ed i loro assimilati, in regola con la contribuzione, conservano il diritto all'adesione al Fondo, ancorché la Società loro ultima datrice di lavoro non continui a rimanere Socio dell'Associazione, in coerenza con quanto previsto all'art. 5 lett. b), ovvero eserciti il diritto di recesso, o venga cessata su delibera del Comitato Direttivo per morosità, a condizione che da parte della medesima Società non sia stata prevista l'istituzione di altri fondi o forme assicurative aziendali aventi finalità simili. Specificatamente, conservano il diritto

all'adesione al Fondo i soci in pensione, ed i loro assimilati, che risultano associati alla data del 1° aprile 2018 in virtù di quanto previsto al capoverso precedente.

I soci beneficiari fruiscono degli interventi dell'Associazione, nei limiti e alle condizioni fissati dal Regolamento, per i familiari componenti il nucleo familiare secondo l'art. 2, commi 6 e 6bis, D.L. 13.3.1988, n. 69, convertito con modificazioni nella L. 13.5.1988, n.153.

Art. 6 Cessano di essere soci, con effetto dal momento in cui si verifica l'evento sotto indicato:

- a) la Società socio sostenitore oggetto di evoluzioni di natura societaria, di trasferimento di azienda o di ramo di azienda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 lettera b), o che eserciti il diritto di recesso;
- b) i dipendenti della Società che versino in una delle condizioni indicate alla precedente lettera a);
- b bis) i soci beneficiari in pensione ed i loro assimilati che abbiano avuto quale ultima datrice di lavoro una Società indicata alla precedente lettera a), fatta salva l'eccezione prevista al penultimo comma dell' art. 5.
- c) i soci beneficiari in pensione ed i loro assimilati, morosi per più di un anno consecutivo; la morosità, ancorché non contestata dagli organi dell'Associazione, comporta immediatamente per il moroso ed i suoi familiari la perdita delle prestazioni. La riammissione del moroso è subordinata al pagamento di una somma pari ai contributi dovuti per tutto il periodo scoperto, con l'applicazione di un periodo di carenza delle prestazioni di tre mesi dalla data di riammissione.
- d) Gli assimilati ai soci beneficiari in pensione, percettori di pensione INPS di inabilità, cui, a seguito di controlli eseguiti

dagli organi preposti venga revocata o modificata, a qualsiasi titolo, la titolarità di detta pensione.

Il decorso dell'anno, dal momento in cui si matura il titolo, senza che vi sia stata adesione al Fondo con versamento della relativa quota annuale, da parte dei soci beneficiari in pensione e loro assimilati, produce decadenza definitiva della iscrivibilità.

Art. 6 bis Il socio beneficiario che commetta gravi scorrettezze nei confronti dell'Associazione può essere temporaneamente sospeso o escluso dalle prestazioni del Fondo. La sospensione o l'esclusione vengono adottate dal Comitato Direttivo e comunicate all'interessato dal Presidente con indicazione della decorrenza e dell'eventuale durata.

Art. 6 ter Alla società socio sostenitore che risulti morosa il Comitato Direttivo richiede, entro un mese dal verificarsi della condizione di morosità, dandone informazione, eventualmente anche tramite posta elettronica, ai dipendenti e ai soci beneficiari in pensione della stessa, di provvedere al pagamento entro un termine massimo di ulteriori 60 giorni. Perdurando il comportamento moroso oltre il predetto termine, il Comitato Direttivo ha la facoltà di deliberare la cessazione della qualità di socio nei confronti della predetta società. Le prestazioni saranno assicurate ai soci beneficiari in ogni caso soltanto sino alla data indicata nella comunicazione di cui sopra.

Entrate - Patrimonio - Esercizio sociale - Interventi

Art. 7 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi versati dai soci sostenitori aziende in conformità al regolamento;
- b) dai contributi versati dai soci beneficiari in conformità al regolamento;
- c) da contributi supplementari o corrispettivi specifici per prestazioni rese nei confronti dei soci in conformità delle proprie finalità istituzionali.
- d) Da ogni altra entrata, purchè approvata dal comitato direttivo.

Il patrimonio è costituito:

- a) dai patrimoni provenienti all'Associazione dalla fusione e concentrazione in essa di altri Fondi di solidarietà aventi finalità simili;
- b) dai beni e crediti che l'Associazione acquisisca a titolo definitivo;
- c) dagli interessi maturati sui fondi a disposizione;
- d) da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;

Le entrate ed il patrimonio sono gestiti da una cassa unica.

Art. 8 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio vengono predisposti dal Comitato Direttivo il bilancio consuntivo e quello di previsione per il successivo esercizio.

Il bilancio di previsione deve essere redatto rispettando l'equilibrio del conto di esercizio ed assicurando una disponibilità congrua per gli interventi, da parte del Comitato Direttivo, nei casi straordinari attraverso la Riserva Tecnica.

Art. 9 Le condizioni, le misure e le modalità degli interventi dell'Associazione sono disciplinate dal Regolamento.

Organi dell'Associazione

Art. 10 Sono organi dell'Associazione:

- a) il Comitato Direttivo,
- b) il Presidente,
- c) il Vice Presidente
- d) l'assemblea dei soci

Art. 11 Il Comitato Direttivo è l'organo operativo dell'Associazione.



Il Comitato direttivo è composto da 6 rappresentanti di cui 3 unitariamente nominati e sostituiti dai soci sostenitori sindacato e 3 nominati dall'assemblea, tra i rappresentanti dei soci di cui all'art 16.

Il Comitato direttivo rimane in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del secondo esercizio successivo a quello in corso all'atto della sua nomina.

I rappresentanti (collettivamente considerati) cui spetta l'elezione di ciascun membro possono sostituirlo durante il periodo in cui rimane in carica il Comitato Direttivo.

Art.12 Il Comitato Direttivo si riunisce in via ordinaria, di norma trimestralmente, su convocazione del Presidente, che ne presiede le riunioni.

Esso può essere convocato in via straordinaria a cura del Presidente su richiesta scritta di almeno due membri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per iscritto, con preavviso di 5 giorni, ai membri del Comitato Direttivo e contenere l'ordine del giorno della riunione.

Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza di almeno 4 membri.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio (due voti).

Delle riunioni del Comitato Direttivo viene redatto il processo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dagli altri membri presenti alla riunione.

Art. 13 Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) assicurare il conseguimento dello scopo dell'Associazione;
- b) preparare i dati relativi al bilancio preventivo, di norma entro il mese di aprile, rispettando l'equilibrio del conto d'esercizio e, qualora ciò non risultasse possibile, proponendo di ridurre o aumentare le uscite al fine di contenere a più o meno il 10% tale scostamento; preparare i dati relativi al bilancio consuntivo e presentare lo stesso all'assemblea;
- c) approvare il bilancio preventivo entro la fine di maggio avendo definito la Riserva Tecnica, rispettando l'equilibrio del conto di esercizio e, qualora ciò non risultasse possibile, deliberando di ridurre o aumentare le uscite al fine di contenere a più o meno il 10% tale scostamento;

- d) eleggere il Presidente secondo l'art. 14;
- e) eleggere il Vice Presidente secondo l'art. 14 bis;
- f) deliberare su eventuali interventi straordinari in casi individuali, sentito il parere del Consulente Sanitario, negli ambiti di discrezionalità previsti dal regolamento e nel rispetto delle disponibilità di bilancio;
- g) stipulare eventuali convenzioni con sanitari ed Enti, pubblici e privati, che abbiano scopo di cura, prevenzione e riabilitazione, nei casi previsti dal regolamento, e con strutture amministrative per la gestione della attività di segreteria di cui alla seguente lettera i);
- h) nominare il Consulente Sanitario e definirne l'emolumento;
- i) curare la gestione amministrativa dell'Associazione, nel rispetto delle seguenti regole:
- il servizio di amministrazione può essere gestito internamente ovvero con modalità di outsourcing da una apposita segreteria dedicata (la "Segreteria" dell'Associazione), che opera sulla base di un contratto di servizio, i cui termini e condizioni sono approvati dal Comitato Direttivo;
 - il contratto di servizio che regola il rapporto fra la Segreteria e l'Associazione di cui al punto che precede contiene un tariffario per le prestazioni della Segreteria, formulato sulla base di un costo mensile per ogni beneficiario gestito dalla Segreteria per il triennio di validità del contratto.
 - le spese di gestione ordinaria della Segreteria, personale compreso, sono a carico dei soci sostenitori, per quanto attiene ai soci beneficiari in servizio e agli eventuali soci beneficiari pensionati di competenza. È altresì previsto un concorso diretto da parte dell'Associazione medesima, che ne pattuisce l'ammontare all'interno del contratto di servizio, per quanto attiene alla copertura degli specifici costi relativi alla gestione dei soci beneficiari in pensione e loro assimilati, la cui società loro ultima datrice di lavoro non continui a rimanere Socio dell'Associazione, secondo le previsioni dell'art 5. In caso di recesso o venir meno per

qualsiasi motivo dei soci sostenitori, le spese di gestione della segreteria saranno integralmente a carico dell'Associazione.

- j) Elaborare le proposte di modifica di Statuto e Regolamento e presentarle con il proprio parere e adeguata motivazione all'assemblea;
- k) deliberare sui poteri di firma, anche di eventuali procuratori speciali;
- l) adottare i provvedimenti previsti dagli artt. 6bis e 6ter, con decisione inappellabile;
- l) deliberare sull'ammissioni di nuovi soci beneficiari e sostenitori, in conformità allo Statuto.

Art. 14 Il Presidente viene nominato dal Comitato direttivo, tra i componenti del medesimo, a maggioranza. La carica ha durata pari a quella del comitato direttivo di espressione. La carica è rinnovabile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente, in caso di impedimento, può farsi rappresentare dal Vice Presidente.

Art. 14bis Il Vice Presidente viene nominato dal comitato direttivo, tra i componenti del medesimo, a maggioranza. La carica ha durata pari a quella del comitato direttivo di espressione. La carica è rinnovabile.

Il Vice Presidente esplica le eventuali attività a lui delegate dal Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, con i poteri che gli verranno assegnati opportunamente dal Comitato Direttivo in caso di attività che non riguardano l'ordinaria amministrazione.

Art. 14ter Con durata non superiore a quella in cui rimane in carica il Comitato Direttivo, il Comitato stesso nomina il Consulente sanitario che lo affianca per le materie di sua specifica competenza, definendone l'emolumento.

Il Consulente sanitario fornisce supporto nella redazione e nell'aggiornamento del Regolamento, supporta, ove necessario, la segreteria nell'esame tecnico delle pratiche ed esprime al Comitato Direttivo il proprio parere per le deliberazioni sugli interventi straordinari.

V. P. B. M. F. D.

Art. 15 Alle riunioni degli organi dell'Associazione sono invitati a partecipare, senza diritto di voto:

- a) il consulente sanitario di cui all'art. 14ter;
- b) la segreteria dell'Associazione.

Art. 16 L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci ed è composta da 15 rappresentanti dei soci. I rappresentanti dei soci vengono eletti in conformità al regolamento elettorale. I rappresentanti restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del secondo esercizio successivo a quello in corso all'atto della loro nomina e decadono dalla rappresentanza allorchè cessi la loro qualità di socio. I rappresentanti sono rinominabili e rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai rappresentanti. Nel caso in cui si accerti l'impedimento definitivo di un rappresentante eletto, a questi subentra il primo eletto escluso. Ogni rappresentante ha diritto a un voto e può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in assemblea da altro rappresentante, anche membro del comitato direttivo, fatta eccezione per l'approvazione del bilancio. Non sono ammesse più di due deleghe. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione nominato dal Comitato direttivo ai sensi dell'art. 14

Art. 17 l'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, anche fuori della sede sociale, dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice-presidente ovvero dal rappresentante più anziano mediante comunicazione scritta recante l'ordine del giorno, inviata a ciascun rappresentante almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Per le materie demandate all'approvazione dell'assemblea straordinaria, la convocazione della stessa può avvenire altresì su richiesta motivata di un numero di soci rappresentanti al meno il 10% degli associati.

Art. 18 l'assemblea si riunisce in sessione ordinaria e/o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento del 50% più uno dei rappresentanti e delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei rappresentanti presenti di persona o per delega.



L'assemblea ordinaria delibera:

- 1) sull'approvazione del bilancio consuntivo;
- 2) su quanto demandato ad essa per legge o per statuto.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento dei due terzi dei rappresentanti e delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei rappresentanti presenti di persona o per delega.

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle proposte di modifica dello statuto e/o del regolamento;
- 2) sulla liquidazione e scioglimento dell'associazione;
- 3) su quanto demandato ad essa per legge o per statuto.

Art. 19 Le spese relative al funzionamento dell'Associazione sono a carico del bilancio dell'Associazione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 lett. i) per quanto attiene alle spese di funzionamento della segreteria

Art. 20 Modifiche dello Statuto e del Regolamento - Scioglimento o trasformazione dell'Associazione. Le modifiche dello Statuto e del Regolamento, la trasformazione o lo scioglimento dell'Associazione sono definite dall'assemblea in sede straordinaria. Con detta modalità sono anche assunte le decisioni relative alla destinazione del patrimonio, coerenti con le finalità dell'Associazione, in caso di scioglimento della stessa.

Art. 21 in caso di liquidazione, l'assemblea straordinaria, o in caso di sua inerzia il Presidente del Tribunale di Ivrea, nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi.

Art. 22 Per ogni controversia concernente l'applicazione dello statuto e del regolamento è competente in via esclusiva il Foro di Ivrea.

Handwritten signatures in blue ink: